

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO – OGGETTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una società cooperativa di garanzia fidi denominata "**COFIDI IMPRESE E TERRITORI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI**" in sigla "**COFIDI.IT SOC. COOP.**"

Articolo 2 – Sede

La Cooperativa ha la sede legale e la Direzione Generale nel Comune Bari all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire le sedi nell'ambito del Comune sopra indicato e di istituire o sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, in qualsiasi altro luogo, sia in Italia che all'estero.

Spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento delle sedi in un Comune diverso da quello sopra indicato, nonché istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nei modi di legge.

In caso di proroga, ai soci che non hanno aderito all'approvazione della delibera non spetta il diritto di recesso.

Articolo 4 – Scopo ed oggetto sociale

La Cooperativa, basata sui principi della mutualità, non ha scopo di lucro e, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, al fine di promuovere il miglioramento e l'ammmodernamento delle imprese socie, previa iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB, svolge, in via prevalente, il rilascio di garanzia collettiva dei fidi oltre che le ulteriori attività riservate ai confidi vigilati: attività residuali ed attività connesse e strumentali come disciplinato dal decreto del MEF n.53/2015, dall'art.112 comma 1, 4, 5 e 6 del TUB e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia di cui alla Circolare 288 del 3 aprile 2015 e successive modifiche e comunque nei limiti di legge.

Conseguentemente la Società potrà utilizzare risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per prestazioni mutualistiche ed imprenditoriali di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, nonché le ulteriori attività esercitabili dai confidi vigilati da Banca d'Italia a seguito dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 del TUB.

Nell'esercizio dell'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, potranno pertanto essere prestate garanzie personali e reali, potranno essere stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del

rischio e potranno essere utilizzati, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

L'attività di prestazione collettiva di garanzie verrà ordinariamente svolta sulla base di convenzioni operative stipulate con banche o con altri soggetti operanti nel settore finanziario ove necessario.

La Cooperativa potrà acquisire solo immobili di proprietà ad uso strumentale o che rivestono carattere di ausiliarità all'esercizio dell'attività finanziaria.

La Cooperativa potrà assumere partecipazioni nell'ambito delle previsioni di legge in:

- a) banche, società finanziarie e assicurative in misura non superiore al 20% del capitale sociale della società partecipata; è preclusa la detenzione, anche indiretta, di partecipazioni di controllo in tali società;
- b) società strumentali che svolgono attività ausiliarie all'attività prevalente della Cooperativa;
- c) PMI socie entro il limite dell'1% dei fondi propri della Cooperativa;
- d) in Organismi di categoria entro il limite del 3% dei fondi propri della Cooperativa.

Il totale di tali partecipazioni sarà contenuto entro l'ammontare dei fondi propri.

La Cooperativa non potrà utilizzare strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative.

TITOLO II - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile, formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro ventisei (E. 26,00) cadauna; è esclusa, nei modi e sotto gli obblighi di legge, l'emissione dei relativi titoli.

Il capitale sociale minimo, ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n.288 del 3 aprile 2015, è pari a Euro due milioni (E. 2.000.000,00);

- b) dalla riserva legale, formata nei modi di legge;
- c) dalle riserve straordinarie, formate dal sovrapprezzo azioni, da quote di utili non distribuiti ovvero dall'importo delle azioni non rimborsate ai soci ai sensi del successivo articolo 16 del presente Statuto;
- d) da eventuali donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di associazioni o privati;
- e) da un fondo, o più fondi, ognuno singolarmente formato, costituiti da eventuali contributi dello Stato e di Enti Pubblici e da parte degli avanzi di gestione.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato alle prestazioni di garanzia ed alle attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo 4.

Alle spese di gestione della Cooperativa si provvede con le somme rivenienti dal versamento della tassa di ammissione e dei diritti e delle provvigioni di cui al successivo articolo 10 del presente Statuto, nonché con i redditi patrimoniali della Cooperativa stessa e con i contributi, appositamente erogati per le spese di gestione della Cooperativa, da Enti, Associazioni e Privati.

Articolo 6 – Responsabilità per le obbligazioni sociali

La Cooperativa risponde con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

Articolo 7 – Azioni: trasferimento per atto tra vivi e a causa di morte

Le azioni sono nominative. Ciascuna azione deve essere intestata ad un solo nome e non è frazionabile. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2530 del c.c., le azioni possono essere cedute ad altro socio della Cooperativa o ad un terzo che, avendo i requisiti di cui al successivo articolo 8, sia ammesso in qualità di socio.



Le azioni del socio persona fisica possono essere trasferite per causa di morte soltanto se l'erede sia socio o, avendo i requisiti di cui al successivo articolo 8, sia ammesso in qualità di socio; in mancanza, si procederà al rimborso della partecipazione sociale secondo quanto meglio precisato nel successivo articolo 16 del presente Statuto.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura.

TITOLO III - SOCI

Articolo 8 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa le seguenti imprese sia in forma individuale che associata:

- a) le micro, le piccole e le medie imprese industriali, commerciali, turistiche, artigiane, agricole e di servizi, così come definite dalla disciplina comunitaria;
- b) le imprese di maggiori dimensioni nei limiti consentiti dalla normativa.

Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiore dimensione possono sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzate a singole operazioni, possono partecipare agli organi elettivi del confidi con le modalità di cui all'art. 27, purchè la nomina della maggioranza sia riservata all'Assemblea.

Articolo 9 – Domanda di ammissione

Colui il quale intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività svolta;
- c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente Statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile, se trattasi di società, Associazioni od Enti, oltre quanto previsto nei precedenti punti, la domanda di ammissione dovrà contenere:

- f) l'indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede, nonché il suo numero di codice fiscale;
- g) l'indicazione della persona fisica alla quale è delegata la rappresentanza; tale persona dovrà essere dotata di apposito potere, delega o procura speciale alla rappresentanza del soggetto richiedente per quanto concerne tutti gli affari interni alla vita del sodalizio che si accinge ad instaurare con la Cooperativa.

Alla domanda di ammissione dovranno inoltre essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente l'ammissione, i seguenti documenti:

- la copia dello Statuto sociale o, in difetto, dell'atto costitutivo o del regolamento che disciplina il sodalizio, vigenti all'atto della domanda di ammissione;
- ogni altro documento che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa ritenga utile o abbia specificatamente richiesto.



L'ammissione dei soci è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed è annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci.

L'ammissione a socio è automaticamente respinta qualora l'impresa abbia in corso una procedura fallimentare o sia fallita e nel caso in cui il titolare o eventuali soci abbiano riportato condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo ai nuovi soci.

Articolo 10 – Diritti ed obblighi dei soci

Spettano ai soci i diritti amministrativi previsti dalla legge.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio della parità di trattamento nei confronti dei soci.

I soci sono obbligati al versamento delle azioni da essi sottoscritte, oltre all'eventuale sovrapprezzo determinato dall'organo amministrativo tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota di ventisei euro.

In base a quanto previsto dai deliberati del Consiglio d'Amministrazione, deve sottoscrivere e versare gli eventuali incrementi di quota all'atto delle prestazioni di garanzia ottenute.

Resta fermo che il rimborso delle quote, anche in relazione agli eventuali incrementi, potrà avvenire esclusivamente nei casi di perdita della qualità di socio, come definiti nel successivo art. 12 - Perdita della qualità di socio, e secondo le modalità stabilite nel successivo art. 16 - Rimborso delle azioni.

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare che il socio versi un sovrapprezzo non rimborsabile.

Il socio versa, all'atto del primo finanziamento erogato, una tassa di ammissione non rimborsabile il cui importo è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Il socio è tenuto al versamento di un contributo per l'attività di garanzia in rapporto all'ammontare degli affidamenti concessi, con le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i Regolamenti Interni e le deliberazioni sociali oltre che a favorire in ogni modo gli interessi della Cooperativa.

Articolo 11 – Costituzione delle Sezioni soci

Per favorire ai soci, la partecipazione diretta, il confronto e la possibilità di incidere sulla vita della Cooperativa sono costituite apposite Sezioni soci in cui esercitare i diritti e gli obblighi di cui all'articolo precedente.

Le sezioni vengono costituite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile dopo la sua elezione, e comunque almeno nei 60 giorni precedenti la prima Assemblea convocata dopo l'approvazione del presente Statuto. La proposta al Consiglio di Amministrazione viene elaborata dalla Direzione e dovrà rispettare, per la individuazione della singola Sezione, i seguenti criteri:

- a) un numero di soci superiore a 200;
- b) la continuità del territorio ad essa riferibile;



c) la presenza di una filiale o di uno sportello Cofidi .

TITOLO IV - SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATO AD UN SOCIO

Articolo 12 – Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, scioglimento della società socia, recesso od esclusione.

Articolo 13 – Morte del socio e scioglimento della società socia

In caso di morte di un socio persona fisica, si applica quanto disposto dal precedente articolo 7.

In ogni caso, il diritto di subentro deve essere limitato ad uno solo dei coeredi unanimemente designato da tutti gli altri nel termine fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'erede non possa subentrare per carenza dei requisiti o non intenda esercitare il diritto di subingresso o non venga effettuata la designazione di cui al comma precedente, spetta agli eredi il diritto al rimborso delle azioni con le modalità di cui al successivo articolo 16 del presente Statuto.

Lo scioglimento della società socia, da qualunque causa originato, è equiparato, ad ogni effetto, alla morte del socio persona fisica e dà diritto al rimborso della partecipazione sempre con le modalità di cui al successivo Articolo 16 del presente Statuto.

Articolo 14 – Recesso

Il Socio potrà recedere unicamente nei seguenti casi:

- qualora ricorrano le fattispecie per le quali il recesso è ammesso dalla legge;
- qualora abbia perduto i requisiti obbligatori per l'ammissione;
- qualora sia avvenuta l'estinzione delle linee di credito garantite o sia intervenuta la perdita di validità e/o efficacia della garanzia;

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC).

Spetta al Consiglio di Amministrazione esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Laddove sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al socio circa l'accoglimento della domanda. In caso contrario, il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare il socio in merito alla mancanza dei presupposti del recesso. Il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui al successivo articolo 44 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione non può delegare le deliberazioni inerenti il recesso dei soci.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e mutualistico, con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda ed annotazione sul libro soci.

Articolo 15 – Esclusione

Il socio potrà essere escluso dalla Cooperativa oltre che nei casi previsti dalla legge, unicamente nelle seguenti circostanze:

- qualora non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;
- qualora, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la Cooperativa o si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nel pagamento di debiti contratti a

qualsivoglia titolo verso la Cooperativa o per mancato rimborso, anche parziale, delle linee di credito garantite;

- qualora mantenga un comportamento contrastante con gli interessi della Cooperativa danneggiandola materialmente o moralmente o, comunque, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;
- qualora svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o, più semplicemente, contrastanti con gli interessi sociali;
- qualora abbia in corso una procedura concorsuale o nei confronti del quale sia presentata una istanza da fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare l'esclusione del socio nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato, per iscritto, i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di dieci giorni per presentare eventuali contro deduzioni .

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione con le modalità di cui al successivo articolo 44 dello Statuto sociale entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Articolo 16 – Rimborso delle azioni

Il socio receduto, gli eredi del socio defunto, le società in liquidazione e in scioglimento hanno diritto esclusivamente al rimborso delle azioni, comunque in misura non superiore all'importo versato, fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 2535 del Codice civile, ma escluso in ogni caso il rimborso di quanto eventualmente versato a titolo di tassa di ammissione o di sovrapprezzo.

Nel caso di esclusione per mancato rimborso delle linee di credito garantite, le quote vengono portate a decurtazione del debito, l'eventuale eccedenza viene assegnata al fondo di cui all'art. 5 lettera c) .

Negli altri casi di esclusione, la Cooperativa, a seguito di richiesta formale effettuata tramite raccomandata o PEC, liquida al richiedente, o ai suoi aventi diritto, il valore delle azioni, comunque in misura non superiore all'importo versato, fermo restando quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 2535 del Codice civile, ma escluso in ogni caso il rimborso di quanto eventualmente versato a titolo di tassa di ammissione o di sovrapprezzo.

Il rimborso è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie, nei confronti del socio recesso, il rapporto sociale o sia stata avanzata richiesta di liquidazione da parte del socio escluso.

Il Consiglio di Amministrazione, per le cause di recesso diverse da quelle inderogabili di legge, può limitare o differire, per un periodo illimitato, i rimborsi, in considerazione della complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e solvibilità del Confidi.

Il socio, che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa, non ha, quali che siano le circostanze di scioglimento del rapporto sociale, diritto al rimborso prima di aver adempiuto a tutti gli impegni ed in particolare a quelli previsti dal precedente Articolo 10.

Il valore delle azioni eventualmente non riscosso nel termine massimo di 24 mesi dal riconoscimento del credito, sarà devoluto al fondo di riserva straordinaria di cui al precedente Articolo 5 lettera c).

Articolo 17 – Responsabilità del socio



Il socio che cessa di far parte della Cooperativa, gli eredi del socio defunto e la società già socia in liquidazione, mantengono la responsabilità patrimoniale prevista dall'art. 2536 del Codice civile.

TITOLO V

OPERAZIONI

Articolo 18 – Operazioni

La Cooperativa può compiere soltanto operazioni per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente Articolo 4 e comunque quelle operazioni che la legge le consente.

Articolo 19 – Ottenimento delle garanzie

Il socio può ottenere dalla Cooperativa prestazioni di garanzia di massima proporzionali al valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

Tuttavia, nel deliberarne la concessione, si dovrà tener conto:

- a) della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del titolare dell'impresa richiedente e delle prospettive in termini di reddito dell'impresa stessa;
- b) della durata e natura dei crediti richiesti e delle garanzie che il socio offre;
- c) dell'esposizione complessiva della Cooperativa per garanzie già prestate e dalle richieste in corso di istruzione.

Articolo 20 – Convenzioni

La Cooperativa può stipulare convenzioni, con una o più aziende di credito e con altri soggetti, per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia e comunque finalizzate al perseguimento dello scopo sociale di cui all'Articolo 4 del presente Statuto.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Articolo 21 – Intervento e voto

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Alla Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, partecipano con diritto di voto i delegati eletti dalle Assemblee Locali convocate nelle Sezioni soci così come definite con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 11 del presente Statuto.

Alle Assemblee Generali possono altresì assistere, come osservatori, i soci che hanno preso parte alle Assemblee Locali.

Il Consiglio d'Amministrazione stabilisce le modalità di funzionamento dell'Assemblea idonee ad assicurare, ai sensi dell'art. 2540 c.c., la proporzionale rappresentanza delle eventuali minoranze espresse nelle Assemblee Locali.

Articolo 22 – Convocazione



L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro Comune della regione Puglia mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno o sul Corriere del Mezzogiorno e su di un quotidiano a diffusione nazionale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nell'avviso dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Con lo stesso avviso potranno essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione che non potrà mai aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Nell'avviso devono essere contenute anche le indicazioni dei luoghi, delle date e dell'orario delle Assemblee Locali di cui al successivo art. 26 sia per la prima che per la seconda convocazione; la seconda convocazione non potrà mai aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In assenza delle formalità di cui sopra, l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sussistono i presupposti di cui all'articolo 2366 del c.c..

Articolo 23 – Assemblea Generale ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) eleggere i componenti del Collegio Sindacale, tra cui il Presidente;
- d) delibera sui regolamenti interni;
- e) prendere atto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e fissare le direttive di massima per il Consiglio stesso;
- f) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per Statuto e per legge.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale è fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I soci possono farvi iscrivere la trattazione degli argomenti, purché la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto e in tempo utile come descritto al comma 1 del presente articolo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 24 – Presidenza e verbalizzazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi, è presieduta dalla persona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.

Il Presidente sceglie, con l'approvazione dell'Assemblea, fra i delegati presenti, due scrutatori.

In caso di Assemblea ordinaria lo stesso Presidente deve farsi assistere da un Segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Articolo 25 – Quorum costitutivi e deliberativi

Le Assemblee Generali ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei diritti di voto attribuiti ai delegati e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati intervenuti.

Non sono previste forme di delega tra i delegati delle Assemblee Locali.



Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai delegati presenti; in caso di parità di voti, la proposta messa in votazione si intende respinta.

Per l'elezione delle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali e le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale ordinaria debbono constare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e da due Scrutatori.

Le Assemblee Generali straordinarie sono validamente costituite quando siano presenti o rappresentati, in prima convocazione, almeno due terzi dei diritti di voto esprimibili e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai delegati votanti.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della Società è comunque necessario il voto favorevole di almeno un terzo della totalità dei voti esprimibili.

Articolo 26- Assemblee Locali

Le Assemblee Generali, ordinarie e/o straordinarie, sono precedute, ai sensi dell' art. 2540 Codice Civile, dalle Assemblee Locali, convocate nelle aree in cui sono costituite le Sezioni soci di cui al precedente articolo 11.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita dal art. 22, di usare qualunque altra forma di convocazione diretta a meglio assicurare la presenza dei soci.

Hanno diritto di voto nelle singole Assemblee Locali i soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni alla Cooperativa e la cui sede legale, presente nel Registro soci, sia ricompresa nel territorio attribuito alla singola Sezione soci .

I soci non ricadenti nei territori previsti per le Sezioni soci costituite si intendono attribuiti alla Sezione soci a cui fa capo il Comune della sede legale.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio che non faccia parte del Consiglio di Amministrazione né del Collegio Sindacale e non sia un dipendente della Cooperativa.

I soci imprenditori individuali possono altresì farsi rappresentare in assemblea dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero e la tipologia delle azioni possedute, e non può esercitare il voto per più di dieci deleghe.

L'Assemblea Locale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci appartenenti alla Sezione soci interessata e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le Assemblee Locali eleggono un numero di delegati proporzionale alla consistenza dei soci iscritti alla Sezione soci come risultante all'atto della delibera di convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei soci iscritti nei novanta giorni precedenti la prima Assemblea Locale, e definita in ragione di un delegato per ogni 200 soci fatta salva la rappresentanza delle eventuali posizioni di minoranza.

I delegati eletti devono essere soci nella Sezione di elezione.

Le Assemblee Locali devono essere convocate almeno 8 giorni prima dell'Assemblea Generale.

Le Assemblee Locali sono presiedute di volta in volta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione all'uopo designato dal Presidente stesso, ferma restando la facoltà di ciascun Consigliere di partecipare a tali assemblee.



Il Presidente dell'Assemblea Locale è assistito da un verbalizzante scelto all'atto della costituzione dell'Assemblea e dalla stessa approvato.

Il Presidente dell'Assemblea Locale illustra i contenuti che saranno oggetto di discussione previsti nell'ordine del giorno.

I verbali delle Assemblee Locali, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante, devono essere trascritti integralmente nel libro Verbali dell'Assemblea Generale.

Le Assemblee Locali, ad esclusione della nomina dei delegati all'Assemblea Generale, non assumono deliberazioni sugli argomenti all'ordine del giorno, ma verificano unicamente la volontà dei partecipanti in ordine ai punti stessi. Tali volontà sono presentate in sede di Assemblea Generale dai delegati i quali sono tenuti, comunque, ad esprimere il proprio voto secondo le indicazioni emerse dalle Assemblee Locali.

Compiti di ciascuna Assemblea Locale sono pertanto:

- a) nominare i delegati per la partecipazione alle Assemblee Generali, assicurando in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze;
- b) in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, proporre eventualmente persone, diverse dai delegati, come componenti di tale organo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 27- Composizione

L'Amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da cinque ad undici membri.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci ovvero tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.

Alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione provvederà l'Assemblea ordinaria in sede di nomina.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili in conformità alla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge fra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Agli Enti o Imprese che abbiano conferito apporti alla Cooperativa ai sensi del comma 10 dell'articolo 13 del D.L. n. 269/2003 spetta il diritto di eleggere un Consigliere, sempre che la maggioranza del Consiglio sia costituita da membri di nomina assembleare.

Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione.

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti fra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso.

Per la sostituzione degli Amministratori trova applicazione l'articolo 2386 del c.c..

Gli Amministratori, per le funzioni svolte, eleggono domicilio presso la sede sociale.

Articolo 28 – Convocazione e Riunioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché chiaramente indicato nella convocazione.

I Consiglieri che intendano utilizzare la modalità prevista al successivo art. 37 devono comunicarlo alla Direzione almeno 48 ore prima dell'inizio della riunione.



Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente, o in sua assenza il Vice presidente, lo ritenga opportuno, oppure qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o almeno due Sindaci.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata o consegnato a mano o mezzo posta elettronica ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e nella stessa forma anche ai Sindaci effettivi.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma o a mezzo posta elettronica e il termine può essere più breve ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di convocazione, sono valide, in forma totalitaria, qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio può valersi dell'opera di un Segretario di propria nomina.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Articolo 29 – Quorum costitutivi e deliberativi

Per la valida costituzione del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Non è ammessa la delega.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Gli Amministratori devono astenersi dal votare nelle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini fino al terzo grado.

Articolo 30 – Poteri di gestione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa e, più segnatamente, esso potrà compiere tutti gli atti dal medesimo ritenuti necessari od utili per l'attuazione o il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quegli atti dalla legge o dal presente Statuto riservati alla competenza dell'assemblea, attraverso una sana e prudente gestione.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio di:

- a) accettare donazioni, lasciti, elargizioni da parte di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti pubblici per la costituzione del fondo di riserva, o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello Statuto;
- b) stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri soggetti;
- c) compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso;
- d) autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti della Cooperativa e per tutte le necessità occorrenti per il buon funzionamento della Cooperativa.
- e) approvare le richieste di garanzia e, stabilendone limiti di rischio e/o massimali di importo, autorizzare il Direttore Generale, il Responsabile Area Crediti ed eventualmente il Responsabile di filiale ad approvare le richieste di garanzie;
- f) determinare il sistema interno delle deleghe ed i criteri di attribuzione delle autonomie nelle funzioni delegate.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

Articolo 31 – Rappresentanza

La legale rappresentanza della società, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

L'Organo Amministrativo può inoltre delegare la firma sociale, con le limitazioni che riterrà opportune, per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 32 – Compensi

La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea in sede di nomina.

La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in conseguenza del loro incarico.

Articolo 33 – Competenze specifiche del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla adozione dei regolamenti interni, anche articolati in più documenti a contenuto omogeneo, li applica in forma provvisoria fino alla eventuale approvazione definitiva dell'Assemblea in occasione della sua prima riunione.

Il Consiglio accetta altresì eventuali contributi del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché della Regione e di altri Enti Pubblici.

DIREZIONE

Articolo 34 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le facoltà, i poteri ed il trattamento giuridico ed economico oltre che le procedure della sua eventuale sospensione, rimozione o cessazione dall'incarico.

La Direzione della società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono di competenza univoca del Direttore Generale.

Il Direttore Generale:

- partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e garantisce una efficace gestione dell'operatività aziendale;
- costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei confronti di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro; provvede, periodicamente, alla verifica dell'adeguatezza dell'organico e presenta al Consiglio di Amministrazione proposte di aggiornamento della struttura organizzativa;
- approva le richieste di garanzie nei limiti di importo e di rischio autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.;
- avanza motivate proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla politica commerciale ed all'ammontare dei corrispettivi e delle competenze da imputare alle imprese per l'accesso alle prestazioni sociali;
- compie e/o dispone le operazioni di gestione non specificatamente riservate al Consiglio di Amministrazione.



COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE

Articolo 35 – Composizione e poteri

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'articolo 2543 del c.c., la Cooperativa è sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso e designa, altresì, il Presidente. I Sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee Generali e Locali.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio Sindacale decadono dall'Ufficio secondo quanto disposto dagli artt.2404 e 2405 del c.c..

I Sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno inoltre documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarci verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Articolo 36 – Controllo contabile

Il controllo contabile della Cooperativa deve essere esercitato da un revisore o da una società di revisione, iscritti negli appositi Albi.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

MODALITA' FACOLTATIVE DI RIUNIONE

Articolo 37 – Riunioni collegiali per via tele-conferenza o video-conferenza



È consentito che le riunioni degli organi collegiali si tengano per tele-conferenza o video-conferenza, a condizione che il Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera presso il luogo stabilito in sede di convocazione.

TITOLO VII - BILANCIO

Articolo 38 – Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in conformità alla legge. Gli Amministratori ed i Sindaci, nel redigere, in occasione dell'approvazione del bilancio, le relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., devono indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Per l'approvazione del bilancio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 39 – Avanzi di gestione

L'avanzo netto di esercizio è attribuito come segue:

- nella misura del cinquanta per cento (50%) alle riserve, ivi compreso quanto a destinarsi alla riserva legale ai sensi dell'articolo 2545-quater c.c.;
- il restante cinquanta per cento (50%) sarà attribuito al fondo di cui alla lettera e) dell'articolo 5.

È comunque vietata la distribuzione di utili o riserve tra i soci, anche in caso di scioglimento della Cooperativa o di scioglimento del rapporto limitatamente ad un socio.

TITOLO VIII - SCIoglimento

Articolo 40 – Devoluzione

In caso di scioglimento e liquidazione della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderisca o in mancanza ai Fondi di garanzia di cui ai comma 20, 21, 25 e 28 dell'art.13 del D.L. n.269/2003.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 41 – Mutualità prevalente

È preciso impegno della società di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente come definite dall'art. 2512 c.c. e, pertanto come previsto dall'art. 2514 c.c. e dall'articolo 13 del D.L. n.269/2003 convertito nella legge n.326 del 2003, si statuisce:

COELDI

- a) il divieto di distribuire tra i soci avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento della società e di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio;
- b) il divieto di distribuire le riserve tra i soci;
- c) l'obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale versato, in conformità a quanto previsto dal comma 19 dell'articolo 13 del citato D.L. 269/2003;
- d) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari, dei quali non è consentita comunque l'emissione da parte della Cooperativa.

Articolo 42 – Norme applicabili

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative nonché le vigenti norme in materia creditizia e finanziaria applicabili alla società. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano le norme delle società per azioni, in quanto compatibili, nonché le norme contenute dalle leggi speciali in materia di cooperative della medesima categoria.

Articolo 43 – Regolamenti

La Cooperativa, ove non risulti sufficiente la disciplina contenuta nel presente Statuto, potrà adottare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, uno o più regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2521 c.c. allorché abbiano ad oggetto la disciplina del rapporto mutualistico.

Articolo 44 – Clausola Compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) che potesse sorgere tra la società ed i soci, Amministratori, liquidatori, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati su istanza della parte più diligente, dalla camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bari; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, sempre su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Il Collegio Arbitrale giudicherà inappellabilmente, secondo equità e senza formalità di procedura.

La sede dell'arbitrato sarà nel domicilio del Presidente del Collegio.

I compensi del Collegio Arbitrale e le spese relative al giudizio saranno poste a carico della parte soccombente.

Le modifiche della presente clausola devono essere approvate con delibera assunta con maggioranza di almeno due terzi dei soci, salvo il recesso dei soci assenti o dissenzienti, entro i successivi novanta giorni.

Articolo 45 - Adeguamento dello Statuto sociale alle variazioni della normativa di riferimento

Al fine di semplificare il processo di adeguamento dello Statuto sociale alla variazione di norme e regolamenti a cui la Cooperativa è assoggettata, è conferita delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare modifiche al presente Statuto eventualmente conseguenti a variazione della normativa e della regolamentazione di riferimento.

In tal caso, le variazioni intercorse vengono portate a conoscenza dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.



Articolo 46 – Norme transitorie

Al fine di semplificare l'iter del procedimento di autorizzazione, di cui alla domanda di iscrizione all'Albo 106 del TUB e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia di cui alla Circolare 288 del 3 aprile 2015 e successive modifiche, è conferita delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare modifiche al presente Statuto eventualmente richieste da Banca d'Italia.

In tal caso, le variazioni intercorse vengono portate a conoscenza dell'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

COFIDI